



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
PORTOSCUSO

ORDINANZA N.18/2015

***REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PORTO
TURISTICO DI BUGGERRU***

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Portovesme,

VISTA: la concessione demaniale marittima n. 90/2002 (rep. 108/2002) del 26/08/2002, rilasciata al Comune di Buggerru allo scopo di mantenere aree a terra, specchi acquei, pontili galleggianti ed altre strutture destinate all'ormeggio di unità da diporto e relativi servizi nell'ambito portuale di Buggerru.

SENTITO: al riguardo il Concessionario nel corso di apposite riunioni / sopralluoghi;

VISTO: il foglio n. 02.02/4042 in data 02.07.2014 con il quale questo Ufficio Circondariale Marittimo ha trasmesso alla Società concessionaria bozza del regolamento di sicurezza portuale per consentire a quest'ultima di esprimere eventuali osservazioni e memorie in proposito;

VISTA: la nota n. 2515 in data 11.08.2014 con la quale il Concessionario ha fatto pervenire le proprie osservazioni critiche in merito alla bozza di regolamento di sicurezza portuale;

VISTO: il foglio n. 02.02/3522 in data 11.05.2015 con il quale questo Ufficio Circondariale Marittimo richiede alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio Centrale

Demanio e Patrimonio un eventuale contributo in termini di modifiche ed integrazioni alla bozza di regolamento portuale.

- VISTA:** la nota n. 24225 in data 25.06.2015 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Servizio Centrale Demanio e Patrimonio fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alla bozza di regolamento di sicurezza portuale;
- VISTE:** le circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 47/5172755 in data 05.08.1996; n. 7792 in data 31.07.2007 e n. 855 in data 23.09.2009 in tema di unità da diporto in transito;
- VISTI:** il D.P.R. 02.12.1997 n. 509 (Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto), il D.M. 14.04.1998 (Requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture per la nautica da diporto), e le “Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici” (a cura dell’AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n. 509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14.04.1998;
- VISTI:** la legge 25.08.1991 n. 284, la legge 29.03.2001 n. 135 ed il D.P.C.M. 13.09.2002, nonché la nota n. 169LP del 04.12.2001 dell’U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- VISTI:** la legge 11.02.1971 n. 50 (*Norme sulla navigazione da diporto*), la legge 27.12.1977 n. 1085 (*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*), ed il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);
- VISTI:** l’art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e relativo Regolamento, e le seguenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale: n. 520951 del 24.02.1995 e 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle infrastrutture e trasporti; n. 76072 del 22.07.1994 dell’Avvocatura Generale dello Stato; n. 82/4216 del 04.02.1993, 82/31052 del 02.07.1996,

82/013306 del 24.02.2000, 82/072656 del 13.11.2000, 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

VISTO: l'art. 14 della legge 28.01.1994 n. 84 (*Legislazione in materia portuale*);

VISTI: la legge 13.05.1940 n. 690 (Servizio antincendio nei porti).

VISTI: gli art. 17, 30, 62-63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione (R.D.30.03.1942 n. 327), e gli art. 59, 61-88, 499, 524, 542 del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

VISTA: L'ordinanza n. 6 in data 04.07.2009 del Comune di Buggerru.

RITENUTO: necessario disciplinare sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale, circolazione negli ambiti aperti all'uso pubblico e gli altri aspetti di competenza statale e di polizia nel porto turistico di Buggerru;

ORDINA

Art. 1 È approvato l'allegato "*Regolamento per la sicurezza del porto turistico e da pesca di Buggerru*", parte integrante della presente Ordinanza, che entra in vigore in data odierna e abroga ogni altra disposizione in materia precedentemente emanata da questo Comando.

Art. 2 È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 53-57 del D. Lgs. 171/05, degli artt. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 3 La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e diffusa mediante:

- a) trasmissione al Comune ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
- b) notifica alla Società concessionaria, cui è fatto obbligo di esporla in luoghi ben visibili e di renderla disponibile al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti, agli operatori autorizzati ed a tutti i soggetti aventi titolo all'accesso in porto;
- c) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- d) inserimento nel [sito istituzionale](#)

Portoscuso, 26 giugno 2015

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Matteo PRANTNER*

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
PORTOSCUSO**

***REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA
DEL PORTO TURISTICO E DA PESCA
DI BUGGERRU***

Sommario

Titolo.1 Definizioni.	3
Titolo. 2 Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto.....	5
Titolo. 3 Viabilità pedonale.	8
Titolo. 4 Viabilità veicolare.....	8
Titolo. 5 Parcheggi.	10
Titolo. 6 Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità – ormeggio.	10
Titolo. 7 Disciplina delle unità da diporto in transito.....	17
Titolo. 8 Disciplina per la salvaguardia ambientale.....	18
Titolo. 9 Norme finali	20

Titolo. 1

Definizioni.

Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **PORTO TURISTICO E DA PESCA DI BUGGERRU:** complesso di opere a terra e a mare e specchi acquei adiacenti, destinati precipuamente alla nautica da diporto ed al diportista nautico, oltre che, seppure in misura inferiore, all'attività di pesca e al pescatore professionale, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in concessione demaniale marittima al "Comune di BUGGERRU".
- b) **AUTORITÀ MARITTIMA:** UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTOSCUSO.
- c) **SOCIETÀ CONCESSIONARIA:** "Comune di BUGGERRU", titolare della concessione demaniale marittima n. 90/2002 (rep. 108/2002) del 26/08/2002.
- d) **SOCIETÀ AFFIDATARIA:** soggetto cui la società concessionaria, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare tutte o alcune delle attività oggetto della concessione.
- e) **BANCHINA:** opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto o da pesca.
- f) **CANALI DI ACCESSO AL PORTO:** canali esterni al porto, con fondali congruenti al pescaggio delle unità ospitate nel bacino portuale.
- g) **CANALI DI MANOVRA:** canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca.
- h) **CERCHIO DI EVOLUZIONE:** spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità.
- i) **IMBOCCATURA DEL PORTO:** sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto.
- j) **NAVIGAZIONE DA DIPORTO:** navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro, ai sensi della legge n. 50/71 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 171 /05.

- k) **ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE:** *attività di pesca condotta in possesso di regolare licenza di pesca.*
- l) **UNITÀ DA DIPORTO:** ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto, ai sensi del D. Lgs. n. 171/05, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 171 /05.
- m) **PONTILE:** struttura interna al porto, fissa o galleggiante, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto.
- n) **POSTO BARCA:** porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina, ad un pontile o ad una boa, destinata all'ormeggio di un'unità da diporto.
- o) **SISTEMI DI ORMEGGIO:** dispositivi che consentono l'ormeggio di unità da diporto alla banchina o ad un pontile o ad una boa. Tali dispositivi possono essere laterali o longitudinali.
- p) **STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO:** strade in cui l'accesso e la circolazione sono consentiti a tutti gli utenti o veicoli, con possibili limitazioni legate ad aspetti gestionali e/o strutturali.
- q) **ZONE OPERATIVE PORTUALI:** aree in cui si svolgono operazioni o servizi portuali.

Titolo 2

Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto.

- Art.1. Ai fini del presente titolo viene disciplinato l'accesso e la circolazione pedonale e veicolare nell'ambito del porto turistico e da pesca di BUGGERRU. Le aree del porto vengono suddivise a tal fine in aree/strade interne aperte all'uso pubblico, ove si applica il Codice della Strada (D. lgs. 28/1992 e ss.mm.ii.) ed aree operative portuali, ove si applica il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327).
- Art.2. Rientrano nelle aree/strade interne aperte all'uso pubblico le seguenti aree: tutte le aree costituenti il complesso portuale, ad eccezione delle aree operative e dell'area interna al raggio di azione della gru a torre e di quelle riservate a varie e diverse autorità;
- Art.3. Rientrano nelle aree operative portuali accessibili solo da utenza autorizzata dal Concessionario:
le banchine ed i pennelli di ormeggio delle unità, l'area interna al raggio di azione della gru a torre e di quelle riservate in modo esclusivo alle varie e diverse autorità aventi giurisdizione all'interno del porto stesso;
- L'accesso dalla viabilità esterna al porto turistico avviene mediante due accessi
- I. Uno dalla parte iniziale della via Roma;
 - II. Uno dalla via Dei Lidi.
- Art.4. Accesso e circolazione nel porto turistico sono disciplinate conformemente alle planimetrie in allegato (P.T. di BUGGERRU – Viabilità), parte integrante del presente regolamento. A tal fine la Società concessionaria:

- a) delimita opportunamente le aree aperte al pubblico separandole dalle aree di cantiere in conformità alle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro;
- b) cura installazione e manutenzione di idonea coerente segnaletica presso i varchi d'accesso e nell'area in concessione, segnalando tra l'altro adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (mancanza di protezione del ciglio banchina, zona esposta a mareggiata, mancanza di parapetto su camminamenti sopraelevati etc.);
- c) rilascia apposita autorizzazione (da esporre in maniera visibile sui veicoli in transito e sosta) a tutti i soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione veicolare nelle aree/strade aperte al limitato uso pubblico;
- d) rende disponibile all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali l'elenco dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al punto precedente.

Art.5. I soggetti che circolano nel porto turistico – sia a piedi che con veicoli di ogni tipo – devono comunque attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- a) divieto di accesso transito e sosta, a piedi o con veicoli, nelle aree di cantiere e nelle altre aree operative tranne che nei casi consentiti a norma del presente regolamento;
- b) divieto di accesso transito e sosta veicolare nelle seguenti aree/strade riservate ai pedoni: tutte quelle aree pavimentate in cotto e in granito riservate al solo uso pedonale, nonché l'area del raggio di azione della gru a torre, ad eccezione del transito dei mezzi attinenti l'attività di pesca e di diporto per le sole operazioni di carico e scarico e comunque per un periodo non superiore ai 20 (venti) minuti.

- c) in assenza di barriere d'interdizione, transito e sosta con veicoli ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 3 metri - dal ciglio banchina;
- d) transito e sosta ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 20 metri - dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro;
- e) divieto di transito e sosta con veicoli di ogni tipo su pontili e passerelle;
- f) divieto di deposito di unità navali (e relativi carrelli), nonché di ogni tipo di materiale, al di fuori delle aree eventualmente individuate dalla Società concessionaria;
- g) transito e sosta a piedi o, nei casi consentiti, con veicoli, con la massima cautela, in funzione delle condizioni del manto stradale e arredi portuali, visibilità, condizioni meteomarine, presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, nonché di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;
- h) adozione di idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito (nel caso la loro presenza sia consentita dal regolamento di gestione del porto turistico), nel rispetto delle vigenti norme, al fine di evitare danni a persone o cose.

Titolo. 3

Viabilità pedonale.

- Art.6. L'accesso e la circolazione pedonale nelle aree/strade indicate al Titolo 2, art 2), sono liberi a tutti. I pedoni devono servirsi lungo la viabilità stradale degli appositi marciapiedi, percorsi riservati e strisce pedonali predisposti a cura della Società concessionaria.
- Art.7. In caso di mareggiata, è interdetto l'accesso veicolare e pedonale alla passeggiata superiore del Molo di sopraflutto e in quello di sottoflutto, e comunque è interdetto l'accesso veicolare nei suddetti moli durante la stagione estiva dal 21 Giugno al 21 Settembre (come da allegato) salvo diverse disposizioni. A tal fine, la Società concessionaria dovrà predisporre apposita segnaletica riportante la dicitura "vietato l'accesso in caso di mareggiata", oltre a monitorare gli effetti sulle strutture portuali delle condizioni meteomarine in atto, onde provvedere nell'immediatezza, dandone pronta comunicazione all'Autorità marittima, a tutti gli apprestamenti di sicurezza del caso, finalizzati ad impedire l'accesso delle persone e dei veicoli nelle zone esposte a tutela della pubblica incolumità.

Titolo 4

Viabilità veicolare.

- Art.8. L'accesso ed il transito veicolare è consentito a tutti nelle seguenti aree/strade interne aperte all'uso pubblico: come meglio evidenziato nell'allegato elaborato planimetrico.
- Art.9. Con riferimento alle seguenti aree/strade interne aperte all'uso pubblico:

- a) È vietato l'accesso e la circolazione veicolare nelle aree operative, tranne che nei casi consentiti a norma del presente regolamento.
- b) È vietata la sosta sugli scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli (e relativi carrelli) per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto e da pesca di limitate dimensioni.
- c) Le prescrizioni di cui all'articolo precedente non si applicano ai veicoli di emergenza e di servizio delle forze dell'ordine ed ai veicoli adibiti ai servizi di manutenzione e di banchina, che devono in ogni caso attenersi alla massima prudenza nelle aree riservate alla circolazione pedonale.
- d) I veicoli per il rifornimento di cambusa e per il recupero dei rifiuti di bordo, ai fini dell'accesso alle banchine e pontili pedonali dovranno essere assistiti da personale preposto a cura della Società concessionaria nelle fasi di ingresso, transito, uscita ed inversione di marcia, da effettuarsi soltanto in aree sufficientemente ampie in relazione alle dimensioni del veicolo e comunque sempre in condizioni di piena sicurezza. Detti veicoli potranno fare ingresso in banchine e pontili pedonali soltanto nelle seguenti fasce orarie: 08-10, 14-16, 18-20.
- e) Lungo la strada di accesso al molo e lungo la viabilità ricavata sulla superficie del molo medesimo vige un doppio senso di marcia, con una velocità massima consentita di 10 km/h. Al termine della strada, in corrispondenza della testata del molo, si deve invertire la marcia seguendo una direzione antioraria secondo la segnaletica prevista.

Titolo. 5

Parcheggi.

Art.10. La sosta degli autoveicoli e dei motocicli è consentita negli appositi stalli secondo le modalità previste dalla Società concessionaria:

- a) è vietata la sosta dei veicoli al di fuori delle aree di parcheggio previste.
- b) in particolare, la sosta dei veicoli nelle aree/strade interne aperte al limitato uso pubblico, è riservata ai soggetti autorizzati dalla Società concessionaria.

Titolo. 6

Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità – ormeggio.

Art.11. L'ormeggio di unità da diporto, come pure da pesca, è disciplinato dalla società concessionaria con proprio Regolamento di gestione.

A tal fine la società concessionaria:

- a) è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio;
- b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso banchina, pontili e altri arredi portuali, dell'impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;

- c) garantisce, durante l'ingresso delle unità, una vigilanza costante dello specchio acqueo, tale da impedire la presenza di unità che evoluiscono/manovrano negli specchi acquei interessati e blocchi l'entrata e l'uscita di altre unità;
- d) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF (in ascolto continuo su canale 16 ed apposito canale di lavoro) ed altri strumenti necessari;
- e) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti;
- f) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli art. 69 -70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
- g) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di ricerca e soccorso in mare.
- h) rende disponibile all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali l'elenco delle unità presenti in porto, completo di nome, numero e porto di

iscrizione dell'unità, generalità del proprietario (o armatore) e del comandante, dimensioni, provenienza, eventuale destinazione al noleggio e altre caratteristiche di rilievo.

Art.12. È fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento:

- a) ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
- b) ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Art.13. La società concessionaria dovrà tenere costantemente monitorati i bassi fondali del porto segnalando con appositi gavitelli le acque pericolose alla navigazione e gestendo gli accosti in funzione di questi. All'imboccatura del porto verrà indicato in modo opportuno e visibile per le barche che si apprestano ad entrare in porto, il limite massimo di 3 kts (nodi) e il pescaggio massimo consentito per l'ingresso di una unità nel porto.

Art.14. Le unità in ingresso nel porto dovranno prendere preventivi contatti con il Concessionario del porto per ricevere indicazioni sull'agibilità del porto e essere edotto di eventuali pericoli. Le unità possono ormeggiarsi solo nei pennelli indicati dal Concessionario.

Art.15. All'interno del porto ed entro 200 metri dall'imboccatura è comunque fatto obbligo di:

- a) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare ed in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine; in particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
- b) ormeggio nel rispetto del piano di accosti in vigore ed adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio presso il posto-barca assegnato; a tal fine, ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, con riguardo a corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
- c) corretto uso di apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina solo se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme e non permanentemente fissati al suolo, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
- d) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione dell'Autorità Marittima.

Art.16. Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dall'Autorità Marittima, dalla Regione Autonoma Sardegna o dal Comune a seconda delle competenze, all'interno del porto, sono vietati:

- a) navigazione a velocità superiore a 3 nodi (con ogni tipo di unità);
- b) navigazione a vela con ogni tipo di unità;
- c) balneazione, immersione subacquea, ancoraggio, uso dell'ancora e posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati, sci nautico, pesca professionale (con ogni

tipo di attrezzi), paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (eccetto mezzi di soccorso debitamente autorizzati);

- d) sosta di unità presso canale d'accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- e) accensione di fuochi; lavori con uso di fiamma; deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili e merci pericolose in genere;
- f) lavori di costruzione, demolizione, manutenzione straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità di particolari dimensioni (salvo quanto disposto agli artt. 20 e 21);
- g) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- h) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo per la vita umana, per la sicurezza della navigazione e pubblica incolumità.
- i) Abbandonare attrezzature da pesca o altro materiale sulle banchine se non per lo stretto tempo necessario al ricovero successivo.

Art.17. L'accesso al porto turistico è vietato ad unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali, indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato. A tal fine, è fatto obbligo alla società concessionaria di rendere pubblica ogni notizia di interesse per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità (variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche

strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi etc.), e di darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art.18. La società concessionaria cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza.

Art.19. Il piano ormeggi approvato (allegato), parte integrante del presente regolamento, individua dimensioni ed ubicazione dei posti barca disponibili all'interno dell'approdo. La lunghezza fuori tutto dell'unità all'ormeggio non può eccedere la lunghezza del posto barca assegnato, fatti salvi casi eccezionali da valutarsi di volta in volta da parte dell'Autorità marittima a tutela della sicurezza della navigazione. In ogni caso l'unità all'ormeggio non deve recare intralcio, anche a causa delle sistemazioni d'ormeggio, allo spazio di manovra e navigazione delle altre unità.

Art.20. All'interno del porto sono consentite le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori oltreché del Regolamento di gestione:

- a) presso gli scivoli: alaggio e varo di unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 15 metri - da persone, unità navali e veicoli in prossimità;
- b) presso eventuali aree individuate dalla Società concessionaria (previa autorizzazione dell'Autorità Marittima): piccoli lavori di manutenzione ordinaria che non comportino pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente (pitturazione, raddobbo, etc.), a cura dei proprietari delle unità

(o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura della società concessionaria, al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata;

- c) gru, argani, verricelli, travel lift, ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui ai precedenti articoli, devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in corso di validità. A cura della società concessionaria (o degli operatori autorizzati) deve essere installata idonea segnaletica fissa o mobile indicante la portata in sicurezza di sollevamento o di tiro del mezzo meccanico, espressa in tonnellate. terminate le operazioni dev'essere eliminato o convenientemente assicurato ogni carico sospeso.

Art.21. All'interno del porto ed entro 200 metri dall'imboccatura, la Società concessionaria e gli operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture ed arredi portuali, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità. In caso di lavori di manutenzione straordinaria o, comunque, capaci di recare pericolo per la vita umana, la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità (impiego di operatori subacquei, unità navali, mezzi meccanici, sostanze esplosive o materiali pericolosi, etc.), é fatto obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Titolo. 7

Disciplina delle unità da diporto in transito.

Art.22. Ai fini del presente Regolamento, si intende per unità da diporto in transito ogni unità da diporto che, non disponendo di posto barca assegnato, intenda ormeggiare presso gli appositi spazi previsti come da piano degli ormeggi in allegato. L'ormeggio di unità in transito é disciplinato dalla Società concessionaria con proprio Regolamento di gestione. A tal fine la società concessionaria:

- a) mette a disposizione delle unità in transito un congruo numero di posti-barca in misura non inferiore al 10% dei posti barca disponibili;
- b) può consentire la permanenza di unità in transito anche per un periodo superiore a quello previsto, in caso di effettiva disponibilità di ormeggio;
- c) rende disponibile all'Autorità Marittima per le finalità istituzionali l'elenco delle unità in transito presenti in porto, completo di nome, numero e porto di iscrizione dell'unità, generalità del proprietario (o armatore) e del comandante, dimensioni, provenienza, eventuale destinazione al noleggio e altre caratteristiche di rilievo.

Art.23. A tutte le unità in transito è comunque fatto obbligo di:

- a) fare preventiva richiesta alla società concessionaria (anche via VHF, telefono o fax) di disponibilità di idoneo posto d'ormeggio, specificando dimensioni e caratteristiche dell'unità, periodo di permanenza ed eventuali servizi accessori richiesti;
- b) attenersi alle eventuali disposizioni in merito della società concessionaria;

- c) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Titolo. 8

Disciplina per la salvaguardia ambientale.

Art.24. La pulizia dell'ambito portuale é disciplinata dalla Società concessionaria con proprio Regolamento di gestione. A tal fine la società concessionaria:

- a) è responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
- b) osserva le prescrizioni del Piano gestione rifiuti approvato dall'Autorità Marittima d'intesa con la Regione ai sensi del D.Lgs. 182/2003;
- c) adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;
- d) collabora con l'Autorità Marittima, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'A.R.P.A.S. e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- e) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale;

- f) predispone pronte all'uso idonee attrezzature antinquinamento ed in particolare materiali oleoassorbenti e panne galleggianti in misura sufficiente a circoscrivere l'unità navale più grande presente in porto e chiudere l'imboccatura portuale.

Art.25. All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:

- a) evitare ogni forma di inquinamento ambientale, e depositare rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori;
- b) impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- c) utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- d) dare immediato avviso alla società concessionaria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- e) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità all'interno del porto devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 09.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;

- f) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Titolo. 9

Norme finali.

- Art.26. La Società concessionaria gestisce il porto turistico di BUGGERRU e le attività oggetto della concessione demaniale marittima, ne disciplina con proprio Regolamento interno le norme di gestione ed uso, fornisce i necessari servizi all'utenza in base alle condizioni contrattuali e determina le relative tariffe. In caso di controversie di natura contrattuale o privatistica si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme collegate.
- Art.27. La società concessionaria ha l'obbligo di rendere pubbliche le proprie tariffe, e di esporle in luogo visibile all'utenza portuale.
- Art.28. In caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, nei confronti della società affidataria si intendono vigenti - ai fini del presente Regolamento - i medesimi obblighi facenti capo alla società concessionaria.
- Art.29. L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

- Art.30. I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.
- Art.31. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, del Codice della Nautica da Diporto, del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni dell'Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza della navigazione e portuale, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e security.

AVAMPORTO

A-MOLO PESCATORI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRU A TORRE
R= 20 metri

A-MOLO PESCATORI

MOLO-B

10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

C-NOLEGGIO D'ABILE

MOLO-C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 POSTI max 7 m

MOLO-D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

MOLO-E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MOLO F-
SHARDANA

1 2 3 4 5

MOLO G- OTTAGONO

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

PORTO

PORTO

VIA ROMA

	area interdetta al transito dal 21 giugno al 21 settembre ed in condizioni di mare mosso da costituire pericolo per persone e cose
	aree pavimentate escluse al traffico veicolare
	stalli per la sosta libera
	viabilità libera a doppio senso di circolazione

